

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1312 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2023****recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di tronchi di quercia con corteccia originari degli Stati Uniti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Per prevenire l'introduzione nel territorio dell'Unione di *Bretziella fagacearum* (Bretz) Z.W. de Beer, Marincowitz, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov., il patogeno causa dell'avvizzimento della quercia («organismo nocivo specificato»), i tronchi di quercia (*Quercus* L.) originari degli Stati Uniti («legname specificato») possono essere introdotti nel territorio dell'Unione solo se rispettano le prescrizioni particolari di cui all'allegato VII, punto 90, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Gli stessi requisiti per l'introduzione di tronchi di quercia con corteccia dagli Stati Uniti sono stati stabiliti nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031. La decisione 2005/359/CE della Commissione, ⁽⁵⁾ prima della sua scadenza il 31 dicembre 2020, ha autorizzato gli Stati membri a prevedere, a specifiche condizioni, deroghe a tali requisiti per il legname specificato.
- (3) Le condizioni di cui alla decisione 2005/359/CE comprendevano la fumigazione del legname specificato con la sostanza bromometano (detto anche «bromuro di metile»), il cui uso è soggetto a restrizioni a norma del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽⁶⁾ di cui l'Unione è parte contraente. Si è pertanto deciso di non prorogare la deroga prevista in tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 14).

⁽⁶⁾ GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21.

- (4) Nel marzo 2020 gli Stati Uniti hanno presentato un fascicolo contenente informazioni tecniche e scientifiche su un trattamento alternativo consistente in un approccio sistemico, che non include la fumigazione con bromometano.
- (5) L'approccio sistemico comprende la raccolta del legname specificato in condizioni selettive e sotto la supervisione di un silvicoltore certificato, il trasporto in contenitori chiusi dal deposito di tronchi destinati all'esportazione al luogo di fumigazione e la fumigazione con fluoruro di solforile da parte di operatori autorizzati.
- (6) Tale approccio sistemico comprende inoltre condizioni specifiche per lo scarico e la lavorazione sicuri del legname specificato dopo l'introduzione nell'Unione, al fine di garantire il massimo livello possibile di protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato.
- (7) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente dei controlli ufficiali e un adeguato controllo dei rischi, è necessario effettuare i controlli ufficiali completamente o parzialmente nel luogo di deposito anziché presso un posto di controllo frontaliero.
- (8) Per garantire un'adeguata sorveglianza, il legname specificato è depositato in luoghi designati dall'autorità competente dello Stato membro interessato come punti di controllo in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽⁷⁾ e che dispongono di adeguate strutture per lo stoccaggio umido. Per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato dopo lo scarico del legname specificato dai contenitori al punto di controllo designato, il legname specificato è immediatamente lavorato o collocato in stoccaggio umido continuo fino alla lavorazione.
- (9) Gli Stati Uniti sostengono che le misure descritte nel loro fascicolo offrono al territorio dell'Unione lo stesso livello di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi da quarantena offerto dalle prescrizioni specifiche di cui all'allegato VII, punto 90, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per l'introduzione nel territorio dell'Unione di tronchi di quercia originari degli Stati Uniti.
- (10) Il fascicolo è stato valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e discusso da esperti degli Stati membri. Si è concluso ⁽⁸⁾ che, nonostante le incertezze indicate circa l'efficacia del fluoruro di solforile per quanto riguarda l'organismo nocivo specificato, è possibile stabilire un approccio sistemico in grado di eliminare efficacemente il rischio di introduzione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione.
- (11) Per garantire il tempestivo controllo del legname specificato da parte delle autorità competenti, prima dell'importazione l'importatore dovrebbe notificare ogni partita del legname specificato con sufficiente anticipo all'autorità competente dello Stato membro del primo luogo di deposito previsto, utilizzando il formato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽⁹⁾.
- (12) Tenendo conto del fatto che è possibile stabilire un approccio sistemico in grado di eliminare efficacemente il rischio di introduzione dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione, l'introduzione del legname specificato nel territorio dell'Unione dovrebbe essere autorizzata, nel rispetto di determinate prescrizioni. Poiché il presente regolamento affronta un particolare rischio fitosanitario che non è ancora pienamente valutato, le sue prescrizioni devono avere carattere temporaneo, conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a fino al 30 settembre 2026.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

⁽⁸⁾ Valutazione dei rischi della merce per i tronchi di quercia con corteccia provenienti dagli Stati Uniti in relazione all'agente patogeno dell'avvizzimento della quercia *Bretziella fagacearum* secondo un approccio sistemico integrato. EFSA Journal 2020; 18(12):6352. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6352>.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di quercia (*Quercus L.*), che ha conservato la superficie rotonda naturale con corteccia, originario degli Stati Uniti d'America.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «legname specificato»: legname di quercia (*Quercus L.*) che ha conservato la superficie rotonda naturale con corteccia, destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura e originario degli Stati Uniti d'America;
- 2) «organismo nocivo specificato»: il patogeno *Bretziella fagacearum* (Bretz) Z.W. de Beer, Marincowitz, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov..

Articolo 3

Deroga al regolamento (UE) 2019/2072

In deroga alle prescrizioni di cui all'allegato VII, «Prescrizioni particolari», punto 90, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell'Unione se sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento e al relativo allegato.

Articolo 4

Spedizione e introduzione del legname specificato nel territorio dell'Unione

1. Il legname specificato può essere spedito soltanto:
 - a) dagli Stati Uniti; e
 - b) nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 10 aprile dell'anno successivo.
2. Il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell'Unione solo:
 - a) durante l'anno della spedizione o entro il 30 aprile dell'anno successivo, se la data della spedizione è compresa tra il 15 ottobre e il 31 dicembre, oppure
 - b) entro il 30 aprile dell'anno della spedizione, se la data della spedizione è compresa tra il 1° gennaio e il 10 aprile.

Articolo 5

Certificato fitosanitario

Il legname specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario comprendente gli elementi seguenti:

- a) alla rubrica «Luogo di origine», il nome e l'ubicazione del luogo di raccolta del legname specificato;
- b) alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la seguente dichiarazione: «La partita rispetta le prescrizioni dell'Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312 della Commissione»;
- c) il contrassegno di identificazione della partita sottoposta a fumigazione di cui al punto 7 dell'allegato;

- d) il numero o i numeri di tronco corrispondenti a ciascun tronco esportato del legname specificato;
- e) il nome dell'operatore abilitato alla fumigazione e il nome e l'ubicazione del sito di fumigazione.

Articolo 6

Controlli documentali, d'identità e fisici

1. I controlli documentali del legname specificato sono effettuati unicamente presso un posto di controllo frontaliere o un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliere designato per la categoria di merci della partita in conformità all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2123.

I controlli fisici e d'identità del legname specificato sono effettuati ai posti di controllo frontaliere in cui è stato effettuato il controllo documentale o in un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliere designato per la categoria di merci della partita conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2123 e in cui sono disponibili strutture per lo stoccaggio umido.

2. I controlli ufficiali comprendono almeno:

- a) l'esame di ciascun certificato fitosanitario; e
- b) un controllo d'identità consistente nel confrontare il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero dei tronchi con le informazioni fornite nel relativo certificato fitosanitario.

3. Se i controlli d'identità o fisici di cui al paragrafo 1 non sono effettuati al posto di controllo frontaliere del porto di arrivo del legname specificato nel territorio dell'Unione, i tronchi del legname specificato rimangono nei contenitori per il trasporto e i contenitori restano chiusi e sotto sorveglianza doganale fino a quando tali controlli non sono effettuati.

Articolo 7

Deposito

1. Dopo lo scarico, i tronchi del legname specificato possono essere depositati solo nei punti di controllo frontaliere o in luoghi designati come punti di controllo a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2123, ove siano disponibili adeguate strutture per lo stoccaggio umido e approvati a tal fine dall'autorità competente pertinente, fino a quando non abbia luogo la lavorazione.

2. Dopo lo scarico dai contenitori nei luoghi di cui al paragrafo 1, i tronchi del legname specificato sono immediatamente lavorati o collocati in stoccaggio umido continuo fino alla lavorazione.

3. L'autorità competente effettua controlli fisici per verificare che le condizioni di deposito siano conformi al presente articolo.

Articolo 8

Lavorazione

1. I tronchi del legname specificato sono lavorati unicamente in luoghi autorizzati a tal fine dalle autorità competenti, che possono essere:

- a) il primo luogo di deposito, immediatamente dopo il loro arrivo nell'Unione; oppure
- b) altre strutture in un momento successivo.

2. Prima di un'ulteriore lavorazione, i tronchi del legname specificato sono sottoposti a un trattamento con acqua calda, in condizioni adatte al legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

3. Le cortecce e gli altri rifiuti derivanti dallo scarico e dalla lavorazione dei tronchi del legname specificato sono immediatamente distrutti mediante incenerimento in loco.

4. L'autorità competente effettua controlli fisici per verificare che le condizioni di lavorazione e il trattamento dei rifiuti del legname specificato siano conformi al presente articolo.

5. L'autorità competente ispeziona, a intervalli appropriati, tutte le popolazioni di querce situate in prossimità del luogo di deposito e di lavorazione per rilevare eventuali sintomi dell'organismo nocivo specificato.

Se sono riscontrati sintomi che possono essere stati causati dall'organismo nocivo specificato, sono effettuate ulteriori prove ufficiali secondo metodi appropriati per confermare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato.

Articolo 9

Notifica delle partite

1. Prima dell'importazione l'importatore notifica con sufficiente anticipo ogni partita del legname specificato all'autorità competente dello Stato membro del primo luogo di deposito dopo l'arrivo nel territorio dell'Unione, utilizzando il formato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione.

2. Nella notifica dell'importazione prevista l'importatore fornisce, per ogni partita, le seguenti informazioni:

- a) il quantitativo di tronchi;
- b) il porto di imbarco;
- c) il porto o i porti di sbarco;
- d) il luogo o i luoghi di deposito;
- e) il luogo o i luoghi in cui sarà effettuata la lavorazione.

3. Se un importatore notifica la prevista importazione di una partita di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità competente, prima dell'importazione, informa l'importatore delle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 9.

Articolo 10

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 30 settembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Condizioni riguardanti la fumigazione e la relativa identificazione del legname specificato negli stati uniti di cui all'articolo 3

Il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell'Unione solo dopo che le autorità competenti abbiano confermato sul certificato fitosanitario rilasciato a norma dell'articolo 5 che il legname soddisfa tutte le seguenti condizioni relative alla raccolta, alla fumigazione e all'identificazione negli Stati Uniti:

- 1) il legname specificato è stato raccolto in luoghi di produzione in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo specificato e la selezione e la raccolta delle piante del legname specificato sono state controllate da un silvicoltore certificato dall'Association of American Foresters;
- 2) tutti i tronchi della partita sono stati sottoposti a esame visivo e sono risultati esenti da sintomi dell'organismo nocivo specificato. Dopo la raccolta e il trasporto in un deposito di tronchi destinati all'esportazione, il legname specificato è stato collocato in contenitori per il trasporto, dove è rimasto durante le fasi successive di trasporto, deposito, fumigazione e spedizione;
- 3) i tronchi sono stati collocati nei contenitori in modo tale e con una densità tale da garantire un'efficace circolazione del gas tra di essi;
- 4) per la fumigazione, i contenitori sono stati accatastati su una superficie impermeabile sotto un telone che trattiene il gas;
- 5) i tronchi sono stati sottoposti a fumigazione con fluoruro di solforile, effettuata a un tasso medio di 240 g/m³ di volume totale nei contenitori, per 72 ore e a una temperatura minima dei tronchi di 15,6 °C. A tal fine, il fluoruro di solforile è stato portato nei contenitori a un dosaggio di 240 g/m³ all'inizio del trattamento.

Dopo 30 minuti e dopo 2, 24, 48 e 72 ore dall'inizio del trattamento, è stato aggiunto fluoruro di solforile per aumentare la concentrazione a 280 g/m³. Dopo 72 ore il trattamento è proseguito per almeno 24 ore, consentendo al fluoruro di solforile di stabilizzarsi a un minimo di 200 g/m³ al termine del trattamento.

La fumigazione ha determinato una dose accumulata di fluoruro di solforile pari ad almeno 22 500 g*h/m³;

- 6) le procedure di fumigazione descritte ai punti 3, 4 e 5 sono state effettuate da operatori addetti alla fumigazione ufficialmente abilitati, avvalendosi di adeguati impianti di fumigazione e di personale qualificato, conformemente agli standard richiesti e tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, quali la densità e l'umidità del legname o la densità del carico nel contenitore.

L'elenco degli operatori abilitati alla fumigazione e le relative modifiche sono stati notificati alla Commissione e quest'ultima non si è opposta al fatto che l'operatore addetto alla fumigazione sia coinvolto;

- 7) sulla base di ciascun tronco della catasta da sottoporre a fumigazione è stato apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno di identificazione della partita sottoposta a fumigazione è stato riservato allo spedizioniere e non è stato utilizzato per tronchi di altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione hanno tenuto un registro dei contrassegni utilizzati;
 - 8) ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di cui al punto 7, è stato controllato sistematicamente sul posto, direttamente da funzionari del competente organismo per la protezione delle piante oppure da un'autorità competente delegata, in modo da garantire il rispetto dei punti 3, 4, 5, 6 e 7;
 - 9) dopo la fumigazione, i tronchi del legname specificato sono stati trasportati e depositati in contenitori chiusi;
 - 10) sono disponibili informazioni che garantiscono la tracciabilità in relazione ai luoghi di produzione di cui al punto 1 e agli operatori addetti alla fumigazione ufficialmente abilitati di cui al punto 6.
-